

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	DIRITTO SOCIETARIO
02	DISPOSIZIONI GENERALI
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
03	CESSIONE D'AZIENDA - Aspetti civilistici
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili
06	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
07	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti
08	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni
	LAVORO
09	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
<b>11</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## DISPOSIZIONI GENERALI

Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese - Pubblicazione in G.U. della L. 76/2025 - Principali novità

Con la L. 15.5.2025 n. [76](#), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 26.5.2025 n. 120, vengono introdotte specifiche disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione di quanto disposto dall'[art. 46](#) Cost. e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale.

In particolare, il provvedimento in questione, che entrerà in vigore il 10.6.2025, si occupa di fornire una disciplina delle partecipazioni dei lavoratori di carattere:

- gestionale;
- economico e finanziario;
- organizzativo e consultivo.

### **Partecipazione gestionale**

Per quanto riguarda la "partecipazione gestionale" dei lavoratori, gli [artt. 3 e 4](#) della L. 76/2025 si occupano di individuare tale partecipazione adottando modalità diverse in relazione al modello di *governance* societario.

In particolare, ai sensi delle predette disposizioni:

- se il modello è di tipo tradizionale, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti (e debitamente formati). Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi; in ogni caso, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'[art. 2409-septiesdecies](#) c.c., nonché di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
- in caso di modello monistico, lo statuto può prevedere la partecipazione di amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti sia al CdA che al Comitato per il controllo sulla gestione;
- nel modello dualistico, gli statuti possono prevedere - sempre qualora disciplinata dai contratti collettivi - la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al Consiglio di sorveglianza. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata da procedure definite dai contratti collettivi nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del Consiglio di sorveglianza, nonché delle prescrizioni dell'[art. 2409-duodecies](#) lett. a) e b) c.c.

### **Partecipazione economica e finanziaria**

La partecipazione economica e finanziaria si sostanzia nella partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato.

In particolare, l'[art. 5](#) della L. 76/2025 incrementa a 5.000,00 euro il limite massimo entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 5% ex [art. 1](#) co. 182 ss. della L. [208/2015](#), alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tale disposizione di favore:

- non opera per i premi di risultato;
- trova applicazione in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015.

La disposizione opera in deroga solo per il 2025 e, salvo proroghe, il limite tornerà nella misura ordinaria a partire dal 2026.

L'altra novità è invece prevista dall'[art. 6](#) della L. 76/2025, che disciplina la possibilità di prevedere:

- piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i quali possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli [artt. 2349, 2357, 2358 e 2441](#) co. 8 c.c., l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'[art. 1](#) co. 184-bis e 189 della L. 208/2015;

- per il solo anno 2025, che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500,00 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

#### **Partecipazione organizzativa**

Per quanto concerne la partecipazione organizzativa, l'[art. 7](#) della L. 76/2025 in esame riconosce la possibilità di istituire commissioni paritetiche "lavoratori/azienda" con la funzione di proporre piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Il successivo [art. 8](#) della L. 76/2025 prevede poi la possibilità - sulla base della contrattazione collettiva aziendale - di inserire nell'organigramma aziendale alcuni specifici soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa, quali le figure dei referenti della formazione, dei piani di *welfare*, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. La medesima norma riconosce alle imprese con meno di 35 lavoratori la possibilità di favorire, anche tramite gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

#### **Partecipazione consultiva**

Le citate commissioni paritetiche assumono poi un rilievo centrale nella c.d. "funzione consultiva". In particolare, l'[art. 9](#) della L. 76/2025 prevede che, nel loro ambito, le rappresentanze dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultate in merito alle scelte aziendali.

In tale quadro, spetta ai contratti collettivi definire la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché individuare le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

Il successivo [art. 10](#) della L. 76/2025 si occupa invece di regolare tempi e modalità di svolgimento della procedura di consultazione nella quale vengono coinvolte le commissioni paritetiche.

L. 15.5.2025 n. 76

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2025 - "In Gazzetta la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese" - Mamone - Silvestro*

Operazioni straordinarie

## **CESSIONE D'AZIENDA**

**Aspetti civilistici - Responsabilità del cessionario per debiti relativi all'azienda ceduta - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità (Cass. 26.5.2025 n. 14020)**

La sentenza della Cassazione 26.5.2025 n. [14020](#) si è pronunciata sulla sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta e, in particolare, sulle condizioni affinché operi la responsabilità del cessionario ex [art. 2560](#) co. 2 c.c.

#### **Debiti nella cessione d'azienda**

L'[art. 2560](#) c.c. "Debiti relativi all'azienda ceduta" stabilisce che l'alienante "non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

La norma non prevede un trasferimento del debito dell'azienda ceduta dal cedente al cessionario (debito che resta del cedente), ma definisce:

- al primo comma, il requisito affinché il cedente, eccezionalmente, non risponda più dei debiti relativi alla propria gestione;
- al secondo comma, il presupposto sussistente il quale il cessionario risponde anche dei debiti dell'azienda anteriori al trasferimento.

In particolare, l'alienante è liberato dalla responsabilità se vi acconsentono i creditori, mentre l'acquirente diviene responsabile dei debiti anteriori se risultano dai libri contabili obbligatori.

#### **Tesi giurisprudenziali sull'iscrizione nei libri contabili**

Sul requisito dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori ai fini della responsabilità dell'acquirente dell'azienda, la Cassazione dà conto dell'esistenza di due orientamenti.

Secondo l'interpretazione tradizionalmente fatta propria dalla Corte di Cassazione, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere "surrogata" dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall'acquirente (Cass. 29.9.2019 nn. [24101](#), 22.3.2018 n. [7166](#), 30.6.2015 n. [13319](#), 21.12.2012 n. [23828](#), 10.11.2010 n. [22831](#)).

Una diversa tesi, che fa leva su una presupposta "ratio di protezione" dell'[art. 2560](#) co. 2 c.c., è stata sostenuta da Cass. 10.12.2019 n. [32134](#), secondo cui la responsabilità solidale del cessionario dovrebbe operare "ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato".

Nel caso esaminato dalla Cass. n. [32134/2019](#), per riconoscere la responsabilità del cessionario pure in assenza di iscrizione dei debiti nelle scritture contabili, era stato dato rilievo al fatto che la cessione dell'azienda era stata utilizzata in modo fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo.

#### ***Orientamento della Cassazione: necessità dell'iscrizione del debito nei libri contabili***

La decisione n. 14020/2025 ha confermato i principi espressi dall'orientamento tradizionale, secondo cui l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, mentre va esclusa la responsabilità del cessionario per debiti conosciuti "aliunde", stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'[art. 2560](#) c.c.

La disposizione, infatti, pone una responsabilità *ex lege* a carico dell'acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo, in questo modo, una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde.

Ancorare la responsabilità dell'acquirente all'iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti dell'azienda sorti anteriormente alla cessione risponde anche all'esigenza di tutelare i diversi interessi in campo, in quanto garantisce ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni, e all'acquirente di non trovarsi esposto a richieste di adempimento di debiti che egli non conoscesse e non fosse tenuto a conoscere.

Pertanto, la circostanza che una cessione di azienda sia posta in essere al fine di eludere le ragioni dei creditori del cedente non rileva, di per sé, per affermare la responsabilità del cessionario la quale, invece, richiede la prova, oltre che della cessione dell'azienda, dell'iscrizione dei debiti nei registri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

art. 2560 c.c.

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2025 - "Il cessionario risponde dei debiti dell'azienda ceduta solo se risultano dai libri contabili" - Pasquale*

Cass. 26.5.2025 n. 14020

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Cessione d'azienda" - Pasquale C.*

Fiscale

## **IMPOSTE DIRETTE**

**Disposizioni generali - Oneri detraibili - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Detrazione IRPEF - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) (circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2025 n. 6)**

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. [6](#), si è occupata delle novità introdotte dalla L. 207/2024 in materia di oneri detraibili.

I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dall'[art. 16-ter](#) del TUIR che prevede un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

#### ***Ambito soggettivo***

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l'[art. 16-ter](#) del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (che si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa) che si determina moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico

presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

#### **Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF**

L'importo "base" è pari a:

- 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 100.000,00 euro;
- 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'[art. 12](#) co. 2 del TUIR;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi dell'[art. 16-ter](#) del TUIR, il contribuente può scegliere in dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d'imposta) quali oneri considerare.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, inoltre, in relazione alle spese detraibili sostenute dall'1.1.2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi "edilizi"), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno ([art. 16-ter](#) co. 5 del TUIR).

#### **Determinazione del reddito complessivo**

Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'[art. 10](#) co. 3-bis del TUIR, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario ex [art. 1](#) co. 75 della L. 190/2014, della quota di agevolazione ACE di cui all'[art. 1](#) del DL 201/2011 e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance), di cui all'[art. 1](#) co. da 58 a 62 della L. 197/2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4).

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'[art. 35](#) del DLgs. 13/2024, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

#### **Familiari da considerare per il calcolo**

La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'[art. 12](#) del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell'[art. 16-ter](#) del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. [207/2024](#) ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all'[art. 12](#) del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente dell'[art. 16-ter](#) co. 3 del TUIR devono anch'essi essere considerati.

I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano a carico fiscalmente nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Rilevano nel computo anche se sono a carico soltanto per una parte dell'anno (ad esempio, in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l'assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell'[art. 12](#) co. 1 lett. c) del TUIR.

#### **Oneri esclusi**

Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all'[art. 16-ter](#) del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle *start up* innovative e nelle PMI innovative), gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, di cui all'[art. 15](#) co. 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR, e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100,00 euro prevista dall'[art. 15](#) co. 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).

Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni.

#### **Parametrazione con redditi superiori a 120.000,00 euro**

Anche successivamente alle novità introdotte dall'[art. 16-ter](#) del TUIR permane la parametrazione introdotta dall'[art. 15](#) co. 3-bis del TUIR a decorrere dall'anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000,00 euro e inferiori a 240.000,00.

Di conseguenza, il contribuente con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma inferiore a 120.000,00, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell'[art. 16-ter](#) del TUIR.

Se, invece, il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell'[art. 16-ter](#) del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all'[art. 15](#) del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'[art. 15](#) co. 3-quater del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.

Circolare Agenzia Entrate 29.5.2025 n. 6

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2025 - "Nuovi limiti delle spese detraibili dal 2025 per i redditi superiori a 75.000 euro" - Zeni*

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Novità del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette") convertito - Regime transitorio e clausola di salvaguardia (circ. Assonime 26.5.2025 n. 12)

Assonime, con la circ. 26.5.2025 n. 12, ha analizzato la decorrenza del nuovo regime di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a seguito delle novità previste dall'[art. 1](#) co. 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

### *Nuovo regime ed entrata in vigore*

Con l'[art. 1](#) co. 48 della L. 207/2024, è stato previsto un nuovo criterio di determinazione del *fringe benefit* in base al tipo di alimentazione del mezzo, con lo scopo di premiare l'utilizzo di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e di veicoli elettrici ibridi *plug-in* (cfr. [art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR). Il nuovo regime si applica ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.1.2025.

### *Coordinamento con la previgente disciplina*

Con il DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette") è stato inserito il co. 48-bis all'[art. 1](#) della L. 207/2024, secondo cui l'applicazione della "vecchia" modalità di determinazione del *fringe benefit* (in base all'emissione di anidride carbonica) resta ferma per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024 (c.d. "regime transitorio");
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 30.6.2025 (c.d. "clausola di salvaguardia").

### *Interpretazione di Assonime*

Con riferimento al regime transitorio, Assonime rileva che la nuova norma fa riferimento alla sola "concessione in uso promiscuo" del veicolo, per cui potrebbe essere interpretata nel senso di considerare rilevante la data in cui l'impresa ha concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di "collegare" il veicolo a un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente.

Ferma restando la necessità del contratto, per l'Associazione, mancando nella norma il riferimento a tale accordo, "pare possibile ritenere che per l'attivazione del regime transitorio sia sufficiente che il veicolo, dal punto di vista oggettivo, sia concesso in uso promiscuo a favore di dipendenti (anche non soggettivamente individuati)" nella suddetta finestra temporale.

In sostanza, il vecchio regime dovrebbe continuare ad applicarsi ai veicoli che siano oggetto di concessione in uso promiscuo a favore dei dipendenti dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità, destinato a tale funzione (ad esempio, sino al momento di restituzione alla società di *leasing* o di noleggio).

Il vecchio regime continuerebbe quindi a operare, anche per gli anni successivi al 2024, per i veicoli immatricolati dopo l'1.7.2020 e concessi in uso a un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e che siano oggetto di proroga o riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31.12.2024.

Anche la clausola di salvaguardia pone riguardo al solo concetto di "concessione in uso promiscuo" dei veicoli. Perciò, secondo Assonime, essa dovrebbe garantire l'applicazione del regime previgente in tutti i casi in cui, in relazione ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024, il mezzo sia destinato dall'azienda all'uso promiscuo tra l'1.1.2025 e il 30.6.2025 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità, destinato a tale funzione (ivi inclusi i casi di proroga del contratto o di riassegnazione

del veicolo a un altro dipendente).

In ogni caso, secondo Assonime, non sembra possibile ritenere che il regime transitorio o la clausola di salvaguardia possano rendere operante il vecchio regime anche a ipotesi non comprese nel suo ambito applicativo.

L'Associazione auspica comunque un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

art. 1 co. 48 bis L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 48 L. 30.12.2024 n. 207

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 co. 2 bis DL 28.2.2025 n. 19

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2025 - "Concessione in uso promiscuo riferita allo stato oggettivo delle auto aziendali" - Lubrano - Sgattoni*

*Il Sole - 24 Ore del 27.5.2025, p. 34 - "Auto a uso promiscuo, vecchio regime anche per proroghe e riassegnazioni" - Valsiglio*

*Italia Oggi del 27.5.2025, p. 27 - "Fringe auto con tasse differite" - Leone*

*Scheda n. 1307.02 in Agg. 5/2025 - "Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Novità del DL "Bollette" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2025 - "Auto immatricolate nel 2024 e concesse ai dipendenti nel 2025 con dubbi" - Alberti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2025 - "Auto concesse ai dipendenti fino al 30 giugno con la "vecchia" disciplina" - Alberti*

## RISCOSSIONE

[Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2025 - Adesione al CPB per il biennio 2024-2025 - Modalità di calcolo degli acconti \(FAQ Agenzia Entrate 28.5.2025\)](#)

In risposta ad una FAQ del 28.5.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024.

A tal fine, non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva di cui all'[art. 20-bis](#) del DLgs. 13/2024.

### **Aspetti generali**

Il caso oggetto di FAQ verte sull'interpretazione dell'[art. 20](#) co. 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l'acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace "è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati".

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d'imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo co. 2.

### **Acconto 2025 in caso di adesione al CPB nel 2024**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024. Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale non partecipa alla formazione della base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell'acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l'acconto è determinato sulla base del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l'IRAP), applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (in questo caso, il 2024).

### **Acconto 2025 in caso di adesione al CPB nel 2025**

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all'[art. 20](#) co. 2 del DLgs. 13/2024, per cui l'acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

art. 20 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 21 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 28.5.2025

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2025 - "Chiarite le modalità di calcolo dell'acconto 2025 per il CPB" - Girinelli - Rivetti*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.*

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Successioni e donazioni - Testamento revocato da un successivo testamento - Dichiarazione di successione - Obbligo di pagamento dell'imposta - Esclusione (Cass. 27.5.2025 n. 14063)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza [27.5.2025](#) n. 10463, ha esaminato i rapporti tra la dichiarazione di successione e l'avvicinarsi dei testamenti.

### **Revocabilità del testamento**

Gli [artt. 587](#) e [679](#) ss. c.c. sanciscono un principio fondamentale della disciplina successoria: la revocabilità delle disposizioni testamentarie, in forza del quale il testatore, finché è in vita, può cambiare idea e modificare le disposizioni *mortis causa* infinite volte, mentre la facoltà di revocare il testamento non è rinunciabile.

Corollario di questa regola è che, in concreto, possono coesistere più testamenti, uno solo (o alcuni) dei quali resta "valido" se gli altri risultano revocati (implicitamente o espressamente) dal testatore stesso.

Queste situazioni possono, però, generare criticità nell'applicazione dell'imposta sulle successioni, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10463/2025.

### **Caso di specie**

Nel caso di specie, poco prima di morire (il 25.4.2019), Tizia aveva redatto tre testamenti:

- nel primo, indicava quale erede universale Caio;
- nel secondo e nel terzo, dopo aver revocato il testamento a favore di Caio, devolveva l'eredità a Sempronio.

A questo punto, però, dopo l'apertura della successione:

- nel gennaio 2020, Caio (probabilmente, all'insaputa dell'esistenza degli altri due documenti) pubblicava il testamento (datato 18.4.2019) in cui Tizia lo nominava erede universale e, sulla base di esso, presentava la dichiarazione di successione nel giugno 2020;
- a luglio 2020, però, si ha notizia degli altri due testamenti, che riportano data successiva (20 e 22.4.2019) a quella del testamento pubblicato da Caio, i quali devolvono l'eredità a Sempronio. Sulla base di essi, a fine luglio 2020 Sempronio presenta la dichiarazione di successione e, infine, accetta l'eredità a settembre 2020.

Stante questa situazione, Caio impugna i testamenti a favore di Sempronio, chiedendone l'annullamento, ma, nel frattempo, riceve dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, basato sulla dichiarazione di successione da lui presentata a giugno 2020.

Caio ritiene di non dover corrispondere l'imposta di donazione, non avendo mai accettato l'eredità e la vicenda giunge fino in Cassazione, ove il ricorso dell'Agenzia viene respinto e viene negata, in sostanza, la soggettività passiva in capo a Caio.

### **Presupposto soggettivo e obbligo dichiarativo dell'imposta di successione**

Per comprendere la questione è necessario ricordare che, ai fini dell'imposta di successione, operano regole particolari, in base alle quali, sebbene i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta siano gli eredi (o i legatari), ai sensi dell'[art. 5](#) co. 1 del DLgs. 346/90, l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava ex [art. 28](#) co. 2 del DLgs. 346/90 sui chiamati all'eredità.

In questo modo, il legislatore ha “velocizzato” le procedure per l’applicazione dell’imposta di successione, per la quale non è necessario attendere l’accettazione dell’eredità (il cui diritto, in base alle norme civilistiche, si prescrive in 10 anni ex [art. 480](#) c.c.).

Ne deriva che, a norma dell’[art. 7](#) co. 4 del DLgs. 346/90, l’imposta si determina (fino a che l’eredità non sia stata accettata da tutti i chiamati) “*considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato*”.

Inoltre, ai sensi dell’[art. 43](#) del DLgs. 346/90, l’eventuale impugnazione del testamento non rileva, in quanto l’imposta di successione si determina sulla base delle disposizioni in esso contenute, fino a che non sia sopraggiunta la sentenza passata in giudicato.

#### **Tesi dell’Agenzia delle Entrate**

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione di queste norme al caso di specie implicherebbe che, non rilevando l’impugnazione del testamento successivo, l’imposta di successione resti dovuta da Caio, in quanto solo una sua rinuncia all’eredità avrebbe fatto venire meno la sua soggettività passiva.

#### **Assenza della qualità di erede**

La Corte di Cassazione non condivide questo assunto e rileva che, per effetto della revoca del testamento, in capo a Caio è venuta a mancare fin dall’origine anche una valida chiamata all’eredità. In questo contesto, la presentazione della dichiarazione di successione è irrilevante.

In breve, la revoca del testamento (espressa o tacita) “*determina la rimozione del precedente testamento come se non fosse mai esistito, in quanto non più espressione dell’attuale volontà del testatore*”, di modo che “*il testamento revocato è come se non fosse mai esistito*”.

L’applicazione di questi principi nel caso di specie comporta che il testamento a favore di Caio abbia perso la sua efficacia, facendo venir meno non la delazione, ma la stessa vocazione ereditaria: Caio non è più nè chiamato all’eredità (nè - tanto meno - erede).

Per questo motivo, non è possibile rinvenire la soggettività passiva ai fini dell’imposta di successione in capo a Caio, anche se ha presentato la dichiarazione di successione: la revoca del testamento a suo favore ha fatto venire meno la sua qualità di chiamato all’eredità, sicché ha perso ogni significato anche un’eventuale (posto che la dichiarazione di successione non la integra) sua accettazione. L’accettazione dell’eredità è inefficace se manca la vocazione ereditaria, dato che è assente il titolo a succedere.

Pertanto, per la Corte, la dichiarazione di successione presentata in forza di una chiamata all’eredità “*divenuta tamquam non esset*” impedisce il sorgere dell’obbligo tributario non solo in caso di rinuncia all’eredità, ma anche ove il testatore abbia revocato le precedenti disposizioni testamentarie con successivo testamento.

art. 43 DLgs. 31.10.1990 n. 346

art. 587 c.c.

art. 679 c.c.

art. 680 c.c.

art. 7 co. 4 DLgs. 31.10.1990 n. 346

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2025 - "L'erede "diseredato" da un testamento successivo non paga l'imposta di successione" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 28.5.2025, p. 34 - "Successione, no alla denuncia per chi perde l'eredità" - Busani Guide*

*Eutekne - IVA e imposte indirette - "Imposta sulle successioni" - Mauro A.*

Cass. 27.5.2025 n. 14063

Lavoro

## **PREVIDENZA**

**Maternità e congedi parentali - Congedo parentale - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Prime istruzioni (circ. INPS 26.5.2025 n. 95)**

L’INPS, con la circ. 26.5.2025 n. [95](#), ha fornito le istruzioni amministrative e operative riguardanti l’indennità di congedo parentale per i dipendenti del settore privato a seguito dell’ulteriore modifica operata sull’[art. 34](#) co. 1 del DLgs. 151/2001 da parte dell’[art. 1](#) co. 217-218 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Per i

dipendenti pubblici il riconoscimento del diritto al congedo in questione e l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con cui intercorre il rapporto di lavoro.

Le disposizioni contenute all'[art. 34](#) co. 1 del DLgs. 151/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025, si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dall'1.1.2025.

#### **Novità della legge di bilancio 2025**

Per effetto delle modifiche introdotte dall'[art. 1](#) co. 217-218 della L. 207/2024 i genitori, in via alternativa, possono fruire, entro il sesto anno di vita del bambino:

- di due mesi di congedo parentale con indennità elevata all'80% della retribuzione se il congedo di maternità o di paternità cessa dopo il 31.12.2023; è stata quindi elevata l'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla L. [213/2023](#) (legge di bilancio 2024) dal 60% all'80%;
- di tre mesi di congedo parentale con indennità elevata all'80% della retribuzione se il congedo di maternità o di paternità cessa dopo il 31.12.2024.

L'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.

I tre mesi all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. L'INPS ha confermato che la fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Pertanto, entro i limiti fissati dall'[art. 32](#) del DLgs. 151/2001 per entrambi i genitori, il congedo parentale è così indennizzabile:

- entro i 6 anni di età del minore o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento all'80% della retribuzione fino a un massimo di tre mesi se il congedo di maternità o paternità termina dopo il 31.12.2024;
- sei mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i restanti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'[art. 34](#) co. 3 del DLgs. 151/2001 (in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione).

#### **Soggetti destinatari**

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

#### **Esempio pratico**

Per i minori nati (o adottati, affidati/collocati) dall'1.1.2025, le tre mensilità all'80% spettano a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

Se l'evento è avvenuto in una data antecedente, il diritto all'80% dell'indennità spetta per massimo tre mesi se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo successivamente al 31.12.2024.

Nell'esempio A contenuto nella circ. n. [95/2025](#) si guarda al caso del figlio nato il 20.11.2024, con cessazione da parte della madre del congedo di maternità il 20.2.2025 e fruizione da parte del padre di due mesi di congedo parentale dal 21.11.2024 al 20.1.2025. In tale ipotesi, i mesi di congedo parentale fruiti dal padre sono indennizzati all'80%, in quanto il mese dal 21.11.2024 al 20.12.2024 rientra nella previsione della legge di bilancio 2023, mentre quello dal 21.12.2024 al 20.1.2025 rientra in parte nella previsione della legge di bilancio 2024 e in parte in quella del 2025. I genitori hanno ancora diritto a un ulteriore mese all'80% in quanto la madre termina il periodo di congedo di maternità dopo il 31.12.2024.

#### **Presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso:

- il portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di identità digitale;
- *Contact center* Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

#### **Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens**

L'INPS indica i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens, a partire dall'1.1.2025, vale a dire:

- "PG4", per i periodi di congedo parentale in modalità oraria;
- "PG5", per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera.

art. 1 co. 217 L. 30.12.2024 n. 207

art. 34 co. 1 DLgs. 26.3.2001 n. 151

Circolare INPS 26.5.2025 n. 95

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2025 - "Da quest'anno tre mesi di congedo parentale con indennità più elevata" – Gianola*

# Leggi in evidenza

## SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16.4.2025 N. 1

### SETTORI PARTICOLARI

**AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2024 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2024:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

#### **Soggetti interessati**

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2024 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2023 ovvero nel corso dell'anno 2024, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2023 ovvero nel corso dell'anno 2024, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072, oppure aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21.6.99, oppure aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del suddetto regolamento 1072/2009;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2023 ovvero nel corso dell'anno 2024, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, in Svizzera o nel Regno Unito che, alla data del 31.12.2023 ovvero nel corso dell'anno 2024, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2024, ovvero titolari di licenza comunitaria o svizzera, o di licenza in conto proprio, successivamente all'1.1.2024, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

#### **Pedaggi autostradali interessati**

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura per pedaggi di competenza dell'anno 2024.

Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo l'1.1.2024, le riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

***Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi***

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2024, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>;
- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi;
- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 3.6.2025 e fino alle ore 14.00 del 9.6.2025.

Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

***Pagamento dell'imposta di bollo***

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento attraverso il sistema "PagoPA".

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

***Effettuazione dei rimborsi***

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra il Comitato centrale e le società che gestiscono i pedaggi.

***Applicazione delle riduzioni***

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.